



A: ENEL Green Power Italia S.r.l.

e p.c.

Comune di Pomarance (PI)
ARPAT – Settore VIA /VAS
REGIONE TOSCANA
Settore Miniere

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 art.6 commi 9 e 9 bis, L.R. 10/2010, art. 58. Richiesta di valutazione preliminare per la realizzazione di un acquedotto di reiniezione tra la centrale Nuova Gabbro e la postazione del Pozzo Gabbro 12, nel Comune di Pomarance (PI). Proponente: Enel Green Power S.r.l. Nota di risposta.

In relazione alla richiesta di valutazione preliminare circa la sottoponibilità alle procedure di VIA pervenuta da codesta Società il 17/12/2024, protocollo regionale n. 0654757, in merito al progetto di modifica indicato in oggetto, si comunica quanto segue.

Inquadramento amministrativo

Le attività geotermiche di coltivazione in oggetto ricadono alla lettera v) dell'allegato III alla parte seconda del D.lgs. 152/2006.

Le attività geotermiche in oggetto non sono mai state sottoposte alle procedure di valutazione di impatto ambientale.

La concessione geotermica "Larderello", interessante le province di Pisa e Siena, di cui fanno parte le attività in oggetto, è stata conferita con D.M. del 07/03/1994 alla società Enel S.p.A. (ora Enel Green Power Italia S.r.l.).

Le attività sono attualmente in esercizio.

Caratteristiche dell'impianto allo stato attuale

Dai documenti depositati da Enel Green Power S.r.l. risulta quanto segue.

La postazione denominata Gabbro 12 è situata nel comune di Pomarance (PI) e ricade all'interno della concessione di coltivazione geotermica denominata "Larderello".

Progetto di modifica previsto

L'intervento previsto ha lo scopo di realizzare l'acquedotto dalla centrale geotermoelettrica di "Nuova Gabbro" alla postazione di perforazione "Gabbro 12", nel Comune di Pomarance (PI). L'acquedotto avrà una lunghezza di



1,3 km e la tubazione, in PE-RT (polietilene a resistenza termica maggiorata), avrà diametro esterno di 180 mm. Le diverse barre costituenti la tubazione verranno unite tramite saldatura.

L'acquedotto seguirà prevalentemente il tracciato di un vaporedotto esistente, ad eccezione del tratto adiacente la Centrale Nuova Gabbro, dove seguirà l'andamento della strada sterrata secondaria non trafficata. In un breve tratto attraverserà il fosso cartografato denominato "botro della Cascina".

La tubazione poggerà prevalentemente sopra terra, ad eccezione che in coincidenza di accessi a campi o boschi, dove la posa della tubazione sarà interrata ad una profondità di circa 50 cm. Parte del materiale di scavo, verrà utilizzato per eseguire il rinfianco e il rinterro della tubazione, mentre il materiale eccedente verrà conferito a discarica. L'attraversamento del botro, invece, avverrà poggiando la tubazione sui supporti del vaporedotto esistente, in modo da non modificare o alterare lo stato attuale dei luoghi.

Per l'esecuzione dei lavori, non risulta necessaria la realizzazione di nuove piste di servizio, ma sarà eseguita esclusivamente la manutenzione ordinaria della pista esistente del vaporedotto.

Considerazioni del proponente

Il proponente, a supporto - a suo avviso - della non sostanzialità del progetto di modifica, prende in esame i criteri di cui all'art. 58, comma 3, lettere a), b), c), d), e) della L.R. 10/2010, quanto previsto dall'art. 5 c.1 lettere l) e l bis) del D.lgs. 152/2006 nonché della lett. t) dell'all. IV al medesimo decreto.

Con riferimento alla lettera a), viene evidenziato che gli interventi in oggetto non alterano le caratteristiche di funzionamento del campo geotermico e delle centrali geotermiche alle quali il vapore viene inviato. Le modifiche sono infatti mirate alla razionalizzazione degli impianti di trasporto delle acque geotermiche. Le varie tipologie di intervento previste non comportano variazioni a piani, programmi, impianti o progetti approvati e non comportano altresì variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente. Non si prevedono impatti ambientali significativi e negativi.

Con riferimento alla lettera b), viene evidenziato che le modifiche descritte non determinano un cambiamento di localizzazione in area non contigua, in quanto l'intervento in oggetto prevede la posa della condotta a fianco di un vaporedotto esistente fra la Centrale e la postazione.

Con riferimento alla lettera c), viene specificato che gli interventi non determinano un cambiamento di tecnologia in quanto l'intervento proposto è finalizzato alla razionalizzazione degli impianti a rete.

Con riferimento alla lettera d), viene specificato che il progetto proposto non determina un incremento significativo di dimensioni in quanto l'intervento insiste su tracciati di impianti a rete già esistenti.

Con riferimento alla lettera e), viene specificato che il progetto proposto non determina un incremento significativo dei fattori d'impatto, in quanto non crea nuovi punti di emissione in atmosfera né incrementa in alcun modo le quantità emesse rispetto a quanto già autorizzato. Le modifiche, infatti, hanno il solo scopo di razionalizzare gli impianti a rete esistenti garantendone il corretto esercizio nel rispetto delle norme di sicurezza.

Conclusioni: Valutazione preliminare del progetto di modifica

Esaminando le norme, i piani ed i programmi pertinenti con le opere in esame – per quanto qui di interesse - si evince quanto segue:



secondo il Piano di Indirizzo Territoriale Regionale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR), di cui alla D.C.R. n. 37 del 27 marzo 2015, le aree di progetto ricadono in vincolo paesaggistico lett g) “*territori coperti da foreste e da boschi*”, limitatamente alle aree adiacenti alla Postazione denominata Gabbro 12 e alla Centrale Nuova Gabbro;

le aree di progetto sono interessate da vincolo idrogeologico R.D. 3267/1923 e l.r.39/2000;

le aree di progetto non ricadono in Aree naturali protette o Siti della rete Natura 2000, Siti proposti - pSIC e siti di interesse regionale (sir).

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9-bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39 comma 3, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- la lettera v) dell'Allegato III alla parte Seconda del D.Lgs 152/2006;
- la lettera t) del punto 8. dell'Allegato IV alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;

visti i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del d.lgs.152/2006;

vista la documentazione complessivamente presentata dal proponente;

dato atto che l'intervento in esame è relativo alla realizzazione dell'acquedotto di reiniezione tra la centrale geotermoelettrica di “Nuova Gabbro” e la postazione di perforazione “Gabbro 12”;

considerato che il progetto non comporta un potenziamento delle attività di coltivazione geotermica, né comporta variazione alle caratteristiche ed al funzionamento, in quanto l'intervento previsto è necessario alla razionalizzazione degli impianti di trasporto delle acque geotermiche. Inoltre il progetto di modifica:

- non determina un cambiamento di localizzazione rispetto alle attività geotermiche già realizzate ed in precedenza autorizzate;
- non determina un cambiamento di tecnologia rispetto alle attività già realizzate ed in precedenza autorizzate;
- non determina un incremento di dimensioni rispetto alle attività già realizzate ed in precedenza autorizzate;
- non è prevedibile un incremento dei fattori d'impatto rispetto all'assetto geotermico attuale;

rilevato che tale modifica è finalizzata alla razionalizzazione degli impianti di trasporto delle acque geotermiche, garantendo il corretto esercizio della coltivazione geotermica, nel rispetto delle norme di sicurezza.

si ritiene in conclusione che la modifica in esame sia non sostanziale, ai sensi dell'art. 6 comma 9 e comma 9-bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 58 della L.R. 10/2010, rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato e che pertanto non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità.

Si ritiene tuttavia opportuno raccomandare al proponente quanto segue:

- in merito alle attività di cantiere, l'adozione delle buone pratiche contenute nelle “Linee guida per la gestione dei cantieri al fine della protezione ambientale” redatte da ARPAT (gennaio 2018).
- di privilegiare l'invio dei rifiuti prodotti durante le attività previste, a recupero anziché a smaltimento;
- di adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dal cantiere;



- fatto salvo quanto previsto dal DPR 120/2017 e quanto indicato dal proponente nel progetto, l'adozione delle buone pratiche per la gestione delle terre e rocce da scavo, di cui alle specifiche linee guida del Sistema nazionale della protezione ambientale (SNPA 22/2019).

Si ritiene infine necessario ricordare al proponente quanto segue:

- nell'ambito dei documenti di salute e di sicurezza di cui al D.Lgs. 624/1996 e D.Lgs. 81/2008, di prendere in esame i rischi per gli addetti e le misure di prevenzione in relazione alle operazioni da effettuare; tenere conto della possibile presenza di materiali contenenti amianto;
- qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione delle sostanze sversate e l'attivazione delle procedure di cui all'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di matrici inquinate, l'attivazione delle misure di prevenzione di cui alla parte quarta del D.lgs.152/2006;
- il rispetto dei valori limite previsti dal Piano comunale di classificazione acustica, fatta salva la possibilità per il proponente di chiedere al Comune una deroga acustica per lo specifico cantiere e per la specifica attività rumorosa, privilegiando comunque la messa in opere di misure di mitigazione;
- le misure di mitigazione della produzione e della propagazione delle polveri, previste nell'ambito del Piano Regionale per la Qualità dell'aria, approvato con delibera Consiglio regionale n.72/2018, allegato 2, paragrafo 6.

Si ricorda che, al momento della scadenza della concessione mineraria "Larderello", come disciplinata dal D.Lgs. 22 del 11/02/2010, art. 7, comma 3, sarà necessario prendere in esame le procedure ambientali già svolte da parte delle opere facenti parti delle attività di coltivazione geotermica della concessione in esame, al fine di accertare la necessità del previo svolgimento di una procedura di VIA postuma, ai sensi dell'art. 43 , comma 6 della L.R. 10/2010.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale <https://www.regione.toscana.it/-/pareri-su-modifiche-progettuali>, in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Per ogni informazione riguardo alla presente valutazione può essere fatto riferimento a:

- Ginevra Gambineri tel. 0554382228, email: ginevra.gambineri@regione.toscana.it
- Claudia De Lucia tel. 0554382766, email: claudia.delucia@regione.toscana.it
- Lorenzo Galeotti tel 055 4384384, e-mail: lorenzo.galeotti@regione.toscana.it

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

cdl/gg